

Relazione al decreto del ministro della Giustizia che adotta il regolamento per la «Determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali».

I puntini racchiusi tra le parentesi tonde indicano alcuni periodi omessi

RELAZIONE

Il Consiglio nazionale forense ha sottoposto all'attenzione del ministro della Giustizia i nuovi criteri di riferimento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovuti agli avvocati per l'esercizio dell'attività professionale, approvati con delibera adottata nella seduta plenaria del 20 settembre 2002.

Ai sensi delle suddette disposizioni, le tariffe forensi dovrebbero essere aggiornate ogni due anni.

Il termine predetto ha natura ordinatoria, ed essendo trascorsi dieci anni dall'ultimo aggiornamento attuato con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, appare opportuno provvedere al periodico aggiornamento delle tariffe.

Com'è noto, nel decennio trascorso si sono succedute rapide trasformazioni nel Paese e nell'amministrazione della giustizia.

La professione di avvocato si è adattata ai mutamenti normativi comportanti modifiche di taluni riti sia civili che penali, alla complicazione del sistema normativo in relazione ai processi di internazionalizzazione dei traffici, all'integrazione del nostro ordinamento giuridico con l'ordinamento comunitario.

(...) In questo quadro, il mantenimento di un sistema di onorari professionali minimi inderogabili appare, ove correttamente inteso, non come un'indebita protezione di operatori professionali ai margini del mercato, ma come la garanzia pubblica che evita alla collettività gli effetti più dannosi del dispiegamento, senza alcun limite delle dinamiche della concorrenza commerciale.

Ad avvalorare tale predicato, la recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 febbraio 2002, in causa C35-99, ha posto fine a un annoso dibattito circa la compatibilità del sistema tariffario con l'articolo 81 del Trattato Ce, chiarendo come la deliberazione da parte del ministro per la Giustizia, conseguente alla proposta del Consiglio nazionale, salvaguardi la valenza pubblicistica del relativo procedimento, in funzione della protezione degli interessi generali della collettività, e non già degli interessi specifici della categoria professionale.

La decisione dell'organo di giustizia comunitario ben si integra con il quadro di riferimento dell'ordinamento italiano vigente, dove la tradizionale collocazione pubblicistica delle organizzazioni di autogoverno degli avvocati, i Consigli degli ordini forensi, si è arricchita negli ultimi anni di numerose ulteriori funzioni di natura squisitamente pubblica, in ossequio al principio di sussidiarietà, quali quelle connesse al gratuito patrocinio e alla difesa d'ufficio.

L'inadeguatezza delle tariffe vigenti non si limita ai valori monetari riferiti al 1994 e pertanto non adeguati all'incremento del costo della vita, ma concerne anche l'impianto sistematico delle stesse.

Invero, da un lato quelle civili non considerano le variazioni intervenute nella geografia giurisdizionale, dall'altro, quelle penali, ove ad esempio non è prevista espressamente neppure una voce relativa alla partecipazione alle udienze, rende, a volte, difficoltosa la redazione delle parcelle.

Altre importanti innovazioni degli ultimi anni, come l'istituzione delle società tra avvocati, disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in attuazione della direttiva 98/5/Ce, nonché l'equiparazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione nell'albo, richiedono di essere recepite nella tariffa.

La citata inadeguatezza si è aggravata a partire dal 1° gennaio 2002 in ragione dell'introduzione dell'euro e della perdita di valore legale della lira.

(...) La revisione delle tariffe rappresenta peraltro l'occasione per correggere e migliorare le insufficienze e le difficoltà interpretative derivanti dall'applicazione delle tariffe del 1994 e che, talvolta, ha cagionato oscillazioni notevoli in sede di applicazione giurisprudenziale.

Di qui l'attenzione e l'interesse del Consiglio nazionale forense, che ha condotto in merito una lunga attività preparatoria e di studio, lungo i primi sette mesi del 2002, per il tramite della propria Commissione tariffe, avvalendosi anche di consulenti esterni qualificati nel calcolo matematico e nella ragioneria.

La Tariffa si fonda sui seguenti criteri generali.

La Tariffa è informata a un generale principio di ragionevolezza che ha consigliato di partire dall'impianto delle tariffe vigenti, per procedere a revisioni e miglioramenti che muovono nella direzione dell'adozione di uno strumento più agile e intellegibile e che, soprattutto, non dia luogo a divergenze interpretative.

Il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 prevedeva articolati che recavano regole generali e criteri relativi agli onorari per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, per l'attività giudiziale penale, e per l'attività professionale stragiudiziale; recava inoltre due tabelle, una relativa agli onorari giudiziali civili, amministrativi e tributari (tabella a), una relativa ai diritti fissi (tabella b): le altre due tabelle che componevano il sistema constavano della tabella penale, dove non vi era differenza tra onorari (dovuti in misura oscillante tra un minimo e un massimo) e diritti (dovuti in misura fissa), e della tabella stragiudiziale, articolata invece secondo minimi e massimi.

Rispetto a tale impianto, ferma restando la previsione di articolati normativi che constano dell'adeguamento di quelli esistenti, le novellate Tariffe subiscono una innovazione di non poco momento.

Mentre quelle previgenti indicavano i minimi e i massimi dei vari onorari per un unico scaglione di valore della causa, e prevedevano criteri di sviluppo la cui applicazione consentiva di ricavare gli importi propri degli altri scaglioni, le nuove tariffe recano viceversa gli onorari minimi e massimi già sviluppati per tutti gli scaglioni, salvo

ovviamente un unico criterio di chiusura che consenta di calcolare gli onorari per cause dal valore superiore all'ultimo scaglione sviluppato.

(...) L'approvazione di tabelle con onorari già sviluppati piuttosto che con onorari indicati solo per scaglioni base, che rinviano a certi criteri per l'individuazione degli onorari degli altri scaglioni, rappresenta la semplificazione più profonda dell'intera tariffa.

È stato inoltre operato un adeguamento delle voci tariffarie sulla base dell'indice Istat relativo alla perdita del potere d'acquisto della moneta dal 1994 a oggi pari al 25 per cento.

È stato altresì ritenuto opportuno adeguare anche quanto previsto in relazione al rimborso forfettario delle spese generali (articolo 14 Tariffa civile; articolo 8 Tariffa penale; articolo 12 Tariffa stragiudiziale), e aumentarlo dal 10 al 12,5 per cento.

L'iniziale proposta del Consiglio nazionale forense di innalzamento delle spese generali dal 10 al 15% è stata oggetto di osservazione critica sia in sede di parere interlocutorio della sezione atti normativi del Consiglio di Stato sia in sede di riscontro da parte di questa amministrazione, che ha ritenuto di contenere l'aumento nella misura del 25%, fissandolo quindi al 12,5 per cento.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, però, nemmeno tale, più contenuto, incremento, troverebbe adeguata giustificazione e si risolverebbe pertanto in un ulteriore appesantimento, che si aggiungerebbe alla lievitazione dei livelli tariffari per effetto dell'inflazione, determinata, come più volte detto, nella misura del 25 per cento.

In particolare si legge nel parere che «non emergono specifici approfondimenti in merito a cause ben individuate che abbiano portato le spese di gestione degli studi professionali, comprese le spese del personale e per impianti tecnologici, ad aumenti stabili e duraturi (e non compensati da eventuali risparmi indotti alle nuove tecnologie)».

Ciò posto, si osserva, innanzi tutto e in via generale, che nessuna obiezione di principio viene mossa alla astratta previsione di una voce, denominata «spese generali», che autonomamente si calcoli - con ciò aggiungendosi - alle singole voci della tariffa, aumentati di una percentuale calibrata dell'inflazione maturata in un determinato periodo.

Ciò premesso, si osserva che le rilevazioni dell'Istat testimoniano aumenti dei costi medi degli affitti degli immobili pari al 25% (cosiddetti «affitti reali»: periodo dicembre 1996 - ottobre 2003) e al 25,5% (cosiddetti «affitti abitazioni»: periodo dicembre 1993 - dicembre 1996), per un totale che supera il 50 per cento.

A ciò si aggiungano le spese condominiali che, notoriamente, hanno fatto registrare, nel decennio che è seguito all'entrata in vigore delle vigenti tariffe, un aumento di non lieve entità.

Al riguardo va tenuto presente che i predetti oneri e spese non sono valutati nella determinazione, da parte dell'Istat, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Al riguardo, ha influito l'introduzione dell'Irap, non esistente al momento dell'entrata in vigore della tariffa del 1994.

Alla luce delle considerazioni che precedono, un aumento del 25%, anche delle spese generali, risulta ragionevole.

Nella riformulazione delle Tariffe si è tenuto anche conto del superamento della distinzione tra avvocati e procuratori.

Sono state previste regole relative alle tariffe applicabili alle prestazioni rese da società tra avvocati.

Secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 secondo cui «1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società. 2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante a un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente».

L'arrotondamento dei valori espressi è stato fissato alla cinquina di euro per gli onorari e all'unità di euro per i diritti.

Al fine di diminuire la "forbice" tra minimi e massimi, inoltre, l'"arrotondamento" degli onorari minimi è stato calcolato sempre per eccesso (esempio: 10,34 diviene 15; 97,99 diviene 100), quello dei massimi sempre per difetto (esempio 34,67 diviene 30; 89,01 diviene 85).

I diritti sono invece arrotondati con metodo algebrico neutro (fino a 0,49 resta l'unità precedente; dallo 0,50 in poi scatta l'unità di euro successiva (esempio: 10,2 diventa 10; 11,5 diventa 12).

Le voci numeri 1, e 4 della Tabella penale, formalmente relative a onorari, ma sostanzialmente riconducibili a diritti, sono arrotondate con i medesimi criteri dei diritti (si ricordi che la Tabella penale non prevede la distinzione tra diritti e onorari, impianto questo che si è voluto mantenere).

Non vi saranno dunque, per onorari e diritti, valori espressi in decimi o centesimi di euro.

Al riguardo, il Consiglio di Stato pur esprimendo una generale condivisione dell'impostazione metodologica seguita, ha formulato alcune osservazioni relative a taluni pretesi effetti distorsivi.

Si osserva - nel parere - che i criteri di arrotondamento fissati nelle vigenti tariffe erano stabiliti per eccesso prendendo a riferimento unità di lire 5mila quanto agli onorari e unità di lire mille quanto ai diritti.

Considerato che le vecchie lire 5mila equivalgono a euro 2,58 e le vecchie lire mille equivalgono a euro 0,52, il proposto arrotondamento a 5 e a 1 euro comporterebbe - a parere del Consiglio di Stato - un notevole scostamento dal criterio di conversione, con un incremento, rispetto al criterio precedente, di quasi il 100 per cento.

Proponeva pertanto il Consiglio di Stato di operare un arrotondamento unico per onorari e diritti all'unità di euro ovvero ad arrotondamenti differenziati di 2 - 3 euro (rispettivamente in difetto e in eccesso) per gli onorari e 0,50 euro in difetto o in eccesso per i diritti.

Questa amministrazione non ha condiviso sul punto le argomentazioni del Consiglio di Stato.

Va innanzi tutto rilevato che criterio di arrotondamento di cui al decreto ministeriale del 1994 era previsto solo in eccesso.

Il presente regolamento prevede, invece, un arrotondamento in eccesso per i minimi, mentre per i massimi, prevede un arrotondamento in difetto.

Da ciò deriva in termini assoluti che, rispetto alla previgente tariffa, gli arrotondamenti rispetto ai massimi, proprio perché in difetto, non comportano il paventato incremento del 100 per cento.

Inoltre, nell'economia generale della tariffa, l'alternarsi di arrotondamenti per eccesso e per difetto, secondo la medesima unità di misura, si risolve in una sostanziale compensazione, senza però trascurarsi il fatto che l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (i massimi) rispetto all'arrotondamento in eccesso che si applica su importi più contenuti (i minimi).

Per il che l'effetto dell'arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro.

Tantopiù che mentre l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (quelli massimi), l'arrotondamento in eccesso si applica su importi più contenuti (i minimi).

Per ultimo non può non rilevarsi come il ricorso ai centesimi (lo 0,50 riferito ai diritti) contrasta con quella finalità di semplificazione e razionalizzazione, pure condivisa dal Consiglio di Stato.

I criteri descritti fin qui valgono per tutte le parti della Tariffa. Si indicano di seguito i criteri di riferimento esplicativi che hanno condotto alla redazione delle varie parti della Tariffa.

Capitolo I recante la tariffa in materia giudiziale civile, amministrativa e tributaria.

Per ciò che concerne l'articolato normativo, si è innanzi tutto proceduto alla precisazione e al miglioramento (sotto il profilo descrittivo) delle intitolazioni dei vari articoli.

Inoltre nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994 diversi elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura complessive.

È stata prevista l'estensione della regola relativa all'aumento percentuale dell'onorario in caso di difesa di più parti, al caso della difesa di una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto, come più

volte affermato dalla Suprema corte (tra le altre, confronta Cassazione civile, sezione II, 2 novembre 1993, n. 10805) (articolo 5, comma 4).

Nella materia amministrativa, particolare attenzione ha comportato la questione della difficoltà di individuare il valore delle controversie amministrative quando esse riguardano l'annullamento di provvedimenti o di atti amministrativi.

La questione si pone in termini diversi allorché oggetto della lite è un atto di natura negoziale ove risulta applicabile, agli effetti della quantificazione della domanda, la disciplina già prevista in tema di obbligazioni dal Codice di procedura civile.

Conseguentemente, la tariffa prevede l'applicazione del criterio generale di cui al Codice di rito ogni volta che sia possibile o, altrimenti, la necessità di tener conto dell'ulteriore criterio dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza (articolo 6, comma 3).

Viene altresì precisato che, per le cause sia civili che amministrative «di valore indeterminabile e di particolare importanza in relazione all'oggetto, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualunque natura, anche di carattere non patrimoniale», il giudice possa liquidare onorari fino al limite massimo previsto per le cause dal valore fino al euro 516.500,00 (articolo 6, comma 5).

Nelle previgenti tariffe erano previsti criteri diversi per le cause civili e per quelle amministrative.

In particolare, per le cause civili di valore indeterminabile e di particolare importanza il criterio di riferimento non era univoco; infatti, il paragrafo VI, alla lettera m, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 3, 4, 5 (cioè le voci dalla n. 11 alla n. 40) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 100 a 200 milioni di lire, e da 750 milioni a un miliardo di lire; il paragrafo IX, alla lettera q), invece, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 7, 8 e 10 (richiamate dalla voce n. 56) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti rispettivamente, negli scaglioni da 200 a 500 milioni di lire e da 750 milioni a un miliardo di lire.

Come si può notare, mentre lo scaglione di riferimento per i massimi resta il medesimo, diverso era lo scaglione richiamato per l'individuazione dei minimi.

La presente tariffa opta ora, invece, per un collegamento a un unico scaglione di valore superiore, in considerazione della circostanza che spesso le cause di valore indeterminabile muovono, allorché sono di particolare importanza, interessi tali e comportano attività così onerose per gli avvocati che il previgente riferimento appariva del tutto insufficiente, perché conduceva a onorari troppo bassi rispetto al rilievo delle vicende dedotte in giudizio.

È stato, inoltre, disposto l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire 250mila, da lire 250mila a lire 500mila e da lire 500mila a lire un milione) in un unico scaglione fino a euro 600,00 non sembrando congruo il mantenimento di una suddivisione in scaglioni per importi così minimi.

È pertanto ragionevole l'equiparazione del trattamento per tutte le cause dal valore fino a euro 600,00.

A proposito dell'individuazione degli onorari minimi e massimi per il nuovo più ampio scaglione di valore, il minimo del nuovo scaglione è stato calcolato prendendo come base il minimo del vecchio scaglione da lire 0 a 250mila, mentre il massimo è stato calcolato prendendo come base il massimo dello scaglione da lire 500mila a lire un milione.

I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale Istat e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni sono stati accorpati i primi due scaglioni di valore dei paragrafi VII e VIII della tabella, relativi alle cause innanzi alla Corte di cassazione, le altre magistrature superiori, e il Tribunale della Comunità europea di prima istanza, nonché alle cause dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di giustizia della Comunità europea (ora, rispettivamente, paragrafi V e VI).

Pertanto, a fronte di due vecchi scaglioni (cause fino a 500mila lire e cause da lire 500.001 a lire un milione), nella nuova tariffa vi è un unico scaglione per le cause fino a 600 euro.

Gli onorari minimi di questo scaglione sono i minimi del precedente scaglione fino a 500mila lire; gli onorari massimi sono quelli massimi dello scaglione da lire 500.001 a lire un milione (lo stesso criterio di cui al punto precedente).

I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale Istat, e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

La stessa modifica è stata apportata al paragrafo X (ora paragrafo VII, procedimenti speciali, procedure esecutive, procedimenti tavolari).

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della causa da euro 258.300,01 a euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni, da lire 500 milioni a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a un miliardo).

Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a un miliardo.

Una clausola di chiarimento è apposta in calce alla tabella relativa alle cause davanti al giudice di pace (articolo 5, comma 7), e riprende la formulazione del testo previgente, con una significativa aggiunta (qui evidenziata in grassetto): «Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, Codice di procedura civile, eccedenti il valore di euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II».

È stata, poi, inserita una nuova voce: «8) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria».

Tale inserimento appare giustificato in ragione del fatto che spesso anche il procedimento di fronte al giudice di pace, in specie nelle materie a lui riservate in sede di competenza funzionale, si dipana lungo diversi momenti processuali che possono richiedere l'effettuazione di numerose memorie difensive.

I valori degli onorari minimi e massimi di questa nuova voce sono stati calcolati partendo dai valori previsti per la voce 17 della tabella prevista dal decreto ministeriale del 1994, relativa ad analoghe attività per le cause innanzi al tribunale, e sono stati ridotti prudentemente facendo uso del generale criterio di ragionevolezza che ha presieduto al lavoro di elaborazione della presente Tariffa.

La voce n. 17 è stata ampliata con il riferimento all'interrogatorio libero («17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) compreso l'interrogatorio libero»).

Analoga nuova voce è stata ripetuta al n. 29, per le cause dinanzi al giudice amministrativo, sempre più spesso segnate dal ricorso a tali metodologie probatorie.

È stata invece soppressa, per un'esigenza di semplificazione, la voce 27 (deduzioni di costituzione); la memoria di costituzione è stata aggiunta alla voce 25 (già voce 24, «redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione»).

Non vi è infatti ragione, in via di principio, di distinguere, ai fini della determinazione degli onorari, le due attività che rappresentano specularmente il primo importante atto difensivo nel processo amministrativo (non è affatto detto, in altre parole, che la redazione di una memoria di costituzione sia attività più semplice, e dunque da retribuire meno, della redazione di un ricorso).

È stata inoltre precisata la voce n. 29 (29. Memorie difensive per ognuna), in ragione dell'opportunità di prevedere un compenso ogni volta che una importante ed onerosa attività difensiva scritta venga prodotta.

La voce n. 21 (già voce n. 20 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) è stata corretta con la seguente precisazione: «Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale».

In caso contrario si applicherà la tariffa valida per le prestazioni stragiudiziali.

Stessa correzione è stata apportata alle voci n. 11 (già voce n. 10 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) e 41 (già voce n. 40 della tabella A del decreto ministeriale del 1994).

È stato introdotto un ulteriore scaglione, integralmente sviluppato, dopo l'ultimo scaglione della previgente tabella, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici porta a ritenere non infrequenti anche cause che si assestano intorno a valori compresi tra i 2,5 e i 5 milioni di euro.

Il calcolo dei minimi e dei massimi per il nuovo scaglione è stato effettuato desumendo dalla precedente tabella i criteri di sviluppo; in particolare, i minimi di

detto scaglione sono calcolati riducendo del 50% i massimi del "vecchio" scaglione precedente (da 3 a 5 miliardi di lire) mentre i massimi sono calcolati aumentando gli onorari massimi del "vecchio" scaglione da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 del 1.100%.

Questa percentuale di incremento è conforme al criterio generale di ragionevolezza, in piena coerenza con le percentuali di incremento adottate nella tabella di cui al decreto ministeriale del 1994: infatti, fermo restando il criterio adottato per il calcolo dei minimi, nel calcolo degli onorari massimi degli scaglioni precedenti erano state utilizzate le seguenti percentuali di incremento: da 750 milioni a 1 miliardo = 400%; da 1 miliardo a 3 miliardi = 700%; da 3 a 5 miliardi = 900 per cento.

È stata inoltre introdotta la regola di chiusura che consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le cause di valore superiore ai 5 milioni di euro.

Il criterio proposto come clausola generale di chiusura della tabella, relativamente al calcolo degli onorari minimi e massimi per cause oltre un certo valore, è quello di moltiplicare il valore della causa per taluni coefficienti coerentemente con quanto già previsto da decreto ministeriale del 1994.

L'utilizzo del metodo che consiste nel moltiplicare il valore della causa per determinati coefficienti è motivato dal fatto che ciò consente il pieno rispetto della formula usata dal decreto ministeriale del 1994 ai par. VI (lett. L) e IX (lett. O) della tabella A: «Per le cause di valore superiore a cinque miliardi, gli onorari per le singole voci previsti per precedente scaglione (da 3 a 5 miliardi) sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia».

Si illustra di seguito la dimostrazione.

Prendiamo a esempio una voce, la n. 41 (studio della controversia).

Il modo più semplice di intendere il criterio dello sviluppo "rigidamente proporzionale" è il seguente: posto che per le cause di valore pari a 5 miliardi, il minimo è di lire 4.220.000 e il massimo è di lire 10.550.000, per le cause di valore superiore i minimi e i massimi vanno calcolati in modo appunto rigidamente proporzionale, e ciò comporta che occorre vedere "di quanto" aumenta il valore della causa rispetto alla cifra di 5 miliardi (che è l'ultima per la quale abbiamo minimi e massimi certi), e aumentare nella stessa percentuale i minimi e i massimi.

Perciò, per una causa di 6 miliardi, cioè dal valore del 20% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare i minimi e i massimi indicati (lire 4.220.000, lire 10.550.000) del 20%.

Per una causa che vale 7 miliardi, cioè dal valore del 40% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare del 40% anche i due onorari indicati.

(...) Nella proposta di nuove tariffe, il Consiglio nazionale forense ha proposto di seguire esattamente lo stesso metodo del precedente Dm, ma questa volta con la previsione esplicita dei coefficienti.

Ovviamente cambia «il precedente scaglione» utilizzato per calcolare i coefficienti (non è più quello da lire 3.000.000.001 a 5.000.000.000, ma quello da euro 2.582.300,01 a euro 5.164.600,00).

Per le cause di valore indeterminabile, conformemente a quanto disposto nell'articolato (articolo 6, comma 5), i minimi sono quelli dello scaglione da 25.900,01 a 51.700,00 euro, mentre i massimi sono quelli dello scaglione da 51.700,01 a 103.300,00 euro.

Per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, i massimi possono essere aumentati fino a quelli corrispondenti alle cause di valore fino a 516.500,00 euro, coerentemente con quanto già disposto dal paragrafo VI della previgente tabella "Coefficienti di applicazione".

Ovviamente l'aumento dei massimi applicabili andrà giustificato nel concreto in relazione all'oggetto della causa, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, che possano derivare dalla sentenza.

Il titolo del paragrafo IV (già paragrafo V) relativo alle cause avanti alla Corte d'appello e alla Commissione tributaria regionale è stato modificato appunto con l'aggiunta della Commissione tributaria regionale, distinguendo così i due gradi del giudizio tributario.

Sono state modificate la voce 36 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 37) specularmente a quanto operato per la voce 16 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 17).

Per le cause avanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori, ivi comprese quelle avanti al Tribunale comunitario di prima istanza e per le cause avanti la Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, nonché avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea, alla fine dei relativi paragrafi in tabella è stata eliminata la frase «Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati », in modo da rendere applicabili le regole generali di cui all'articolo 5.

Per i procedimenti speciali, le procedure esecutive e i procedimenti tavolari, si richiama l'attenzione sulle modifiche alle voci 50, 52, 53, 54, 55 della tabella A onorari giudiziali (voci 49, 51, 52, 53, 54 vecchia numerazione della tabella A del decreto ministeriale del 1994), operate nella direzione di un chiaro obiettivo di semplificazione.

A proposito delle trasferte, è stato introdotto un riferimento generale al domicilio professionale, riferimento che appare più coerente con le attuali regole relative alla localizzazione dell'avvocato e all'iscrizione nell'albo, privilegiando il dato fattuale del luogo principale in cui si dispiega l'attività professionale.

Per le cause in materia di rapporti di lavoro, la precedente soglia di valore della causa (150mila lire) al di sotto della quale gli onorari sono dovuti in misura della metà, è stata elevata a 500 euro.

È precisato espressamente che per l'assistenza a procedure conciliative presso l'ufficio del lavoro o uffici analoghi si applica la tariffa stragiudiziale (articolo 12).

La revisione delle tariffe è stata poi l'occasione per procedere a una correzione degli onorari minimi e massimi elaborati secondo i criteri di cui al decreto ministeriale del 1994, relativamente ad alcune evidenti aporie proprie delle voci 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 33, 35, 37, 38 (numerazione della previgente Tariffa); per queste voci, infatti, la tabella prevedeva incongruamente che gli onorari minimi dello scaglione precedente fossero di importo superiore agli onorari minimi dello scaglione immediatamente successivo (di valore maggiore).

Più in particolare, per le voci dalla 13 in poi, gli onorari minimi dello scaglione fino a 10 milioni di lire risultano maggiori dei minimi previsti nello scaglione successivo (da 10.000.001 a 50.000.000 di lire).

Il calcolo dei minimi di quest'ultimo scaglione avveniva infatti riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente (fino a 10 milioni di lire), ma produceva per le voci indicate questa evidente distorsione.

Per correggere la distorsione, e prevedere, più ragionevolmente, onorari minimi più alti in scaglioni di valore superiore, si è deciso di intervenire, di volta in volta, provvedendo ad aumentare i minimi del secondo scaglione al di sopra di quelli del primo.

Per evitare aumenti troppo alti, la differenziazione è stata limitata all'unità minima considerata nelle tabelle degli onorari, e cioè la cinquina di euro.

Così, ad esempio, la voce 15 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 16) prevedeva per le cause di valore fino 10 milioni di lire, minimi di 40mila lire (20,66 euro), mentre per le cause di valore da 10.000.000 di lire a 50.000.000 di lire, minimi di 32mila lire (16,53 euro) - si fa riferimento ovviamente a valori convertiti anche in euro, e in particolare alla pubblicazione speciale del Cnf "Le tariffe in euro", supplemento al n.

4 di "Attualità forensi", novembre-dicembre 2001.

Ora, ferma restando l'esigenza di differenziare in aumento i minimi dello scaglione più alto rispetto ai minimi dello scaglione precedente, si è scelto di prendere come riferimento, per il calcolo dell'onorario minimo dello scaglione più alto, il minimo precedente (40mila lire = 20,66 euro), di rivalutarlo secondo l'indice Istat e arrotondarlo secondo i criteri generali, e di aumentarlo fino all'unità superiore utilizzata nella Tariffa relativamente agli onorari, cioè alla cinquina di euro.

Va tuttavia precisato che nei casi in cui l'applicazione del criterio di arrotondamento alla cinquina di euro avrebbe comportato un aumento del valore superiore al 30%, si è proceduto a ridurre i relativi importi, sia nei minimi che nei massimi, onde ricondurli a un valore tendenziale nell'ambito della rivalutazione di cui al 25 per cento.

Si confrontino al riguardo le voci 4, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 28 della Tabella A.

Per quanto concerne la tabella B, relativa ai diritti di avvocato, e fermo restando quanto precisato relativamente al criterio generale di arrotondamento dei valori espressi nella tabella dei diritti sopra meglio illustrati con riferimento ai criteri generali utilizzati nella novella della tariffa, si osserva in via generale che tale tabella ha subito interventi meno profondi di quelli relativi alle tabelle degli onorari.

Si è proceduto all'eliminazione di alcune voci (33, 41, 46 della tabella B del decreto ministeriale 1994) superate da recenti innovazioni normative e amministrative; si è poi introdotta una voce nuova (la 8) che prevede il diritto dovuto in occasione del versamento del contributo unificato, e sono state apportate modifiche alle seguenti voci: alla M (già 10), è stato precisato come il diritto è dovuto per l'esame di ogni scritto difensivo della controparte; alla 25 (già 24), è stato precisato come il diritto per l'assistenza prestata per la conciliazione sia dovuto quando questa avviene in giudizio; alla 33 (già 32) è stata usata una formulazione testuale più ampia, in modo da ridurre le occasioni per esigere il diritto; alla 40 è stata aggiunta la parola "giudiziale" per precisare di quale nota spese si tratti; alla 51 (già 52) è stata aggiunta la parola "ogni" per maggiore chiarezza («per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o rilascio»); alla voce 80 (già 83) è stato soppresso il riferimento alle copie realizzate in copisteria.

È stato in via generale applicato l'indice di rivalutazione monetaria Istat (25%).

Ai fini di razionalizzazione e semplificazione è stato ridefinito il contenuto delle voci n.

57 e 60 della tabella B del decreto ministeriale del 1994 e trasfuso nella voce 55 della nuova tabella B. È stato operato l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire 250.000, da lire 250.000 a lire 500.000 e da lire 500.000 a lire 1.000.000) in un unico scaglione fino a euro 600.

È sembrato incongruo mantenere una suddivisione in scaglioni per importi così minimi, operando una ragionevole equiparazione del trattamento per tutte le cause del valore fino a 600 euro.

Sono stati aggiunti, inoltre, due nuovi scaglioni di valore (da 1.549.400,01 a 2.582.300,00 euro, e da 2.582.300,01 a 5.164.600,00 euro), oltre il quale valore vi è lo scaglione di chiusura, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici porta a ritenere non infrequenti anche cause che si assestano intorno a valori notevolmente più alti che in passato.

Si è precisato poi definitivamente che, ai fini della determinazione dei diritti, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente euro 25.900,00 ma non euro 103.300,00, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio (articolo 6, comma 5).

Capitolo II recante la Tariffa penale.

La revisione della Tariffa penale muove dalla constatazione che il sistema di cui al decreto ministeriale del 1994 comporta, per l'avvocato che eserciti la professione nel settore penale, il pagamento di compensi mediamente assai inferiori rispetto ad attività analoghe (quanto a profusione di impegno e di tempo) eseguite dal collega che operi nel ramo civile.

Basta confrontare alcune voci assimilabili - specie quelle relative agli scritti difensivi - per sincerarsene.

Peraltro, dopo più di un decennio di applicazione del nuovo processo penale e in ragione delle numerose novelle introdotte-la più significativa al riguardo è quella relativa alle investigazioni difensive-ma anche per i tempi e le modalità di procedimento e processo (nella tariffa vigente non sussiste distinzione al riguardo) e per la scelta di riti alternativi e per l'uso ormai comune di più moderne attrezzature, nonché per l'importanza sempre maggiore che viene attribuita alla giustizia penale, è apparso necessario modificare sia le norme generali, sia la tabella.

Inoltre, le modifiche normative relative alla competenza impongono l'individuazione di nuove colonne, con graduazione dei compensi in relazione al giudice chiamato a trattare e a decidere: giudice di pace, giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare (con riferimento a "incidenti probatori" e a "giudizi abbreviati", talvolta più importanti dei processi davanti al giudice monocratico o collegiale), Tribunale in composizione monocratica e magistrato di sorveglianza, Tribunale in composizione collegiale, Corte d'appello e Tribunale di sorveglianza, Corte d'assise d'appello, magistrature superiori.

D'altra parte, anche le voci della tabella dovrebbero variare in considerazione di diverse attività non indicate in quella precedente, specie a proposito di investigazioni difensive, udienze e relative attività, redazioni di scritti difensivi.

Con riferimento alla previsione di voci nuove rispetto a quelle già contemplate nella tabella c) del decreto ministeriale del 1994, i nuovi onorari minimi e massimi sono stati elaborati dopo aver prudentemente preso in esame il tipo di attività prestata dal difensore, e facendo uso del generale criterio di ragionevolezza, avuto riguardo anche ai valori degli onorari previsti per altre voci della tariffa.

Al riguardo va chiarito che le voci previste sono ovviamente cumulabili, specie quelle relative ad esame e studio, investigazioni difensive, udienze e scritti difensivi (si veda nuovo comma 4, articolo 1).

Per le udienze, è stato previsto un importo base per la semplice partecipazione (anche un mero rinvio); un'integrazione in caso di attività difensive, indicate in tabella a titolo esemplificativo; una integrazione in caso di discussione orale.

Per le impugnazioni (appelli e ricorsi per cassazione) è sembrato ragionevole elevare gli importi, anche per renderli omogenei rispetto a quelli previsti nelle tabelle civili.

Per le attività relative agli «accertamenti tecnici non ripetibili» (articolo 360 Codice di procedura penale), anche se le stesse si svolgono fuori udienza, è sembrata opportuna, stante la loro rilevanza, l'applicazione della voce 6.2 della tabella.

Per quanto riguarda gli importi da inserire nelle colonne, le voci preesistenti sono state rivalutate del 25%, conformemente all'indice Istat, e arrotondate per eccesso quanto ai minimi (da mantenere inderogabili) e per difetto quanto ai massimi, evitando i decimali.

In particolare: - per i giudizi davanti al Giudice di Pace, viene prudentemente proposto il mantenimento degli importi della colonna già del " Pretore", con i detti opportuni

arrotondamenti; -per i giudizi davanti al Tribunale collegiale, è stato apportato un aumento pari al 25%, rispetto agli importi previsti nella tabella vigente per i processi innanzi il Tribunale.

Conseguentemente, rispetto a tale colonna base, sulla scorta del decreto ministeriale del 1994: -per i giudizi davanti al Tribunale Monocratico e al magistrato di sorveglianza, è stata approvata una diminuzione del 25% rispetto alla colonna del Tribunale collegiale; -per i giudizi davanti alla Corte d'appello e al Tribunale di sorveglianza, è stato apportato un aumento del 25% rispetto alla colonna del Tribunale collegiale; -per i giudizi davanti alla Corte di assise e di Assise d'appello, è stato apportato un aumento del 100%, rispetto alla colonna del Tribunale collegiale; - per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, è stato apportato un aumento del 150%, rispetto alla colonna del Tribunale collegiale; -per i giudizi davanti al Gip o al Gup, si è preferito prevedere i minimi della colonna del Tribunale monocratico e i massimi della colonna del Tribunale collegiale, consentendo così di mediare volta per volta, secondo la competenza e la rilevanza dell'attività.

Relativamente agli arrotondamenti, eliminando del tutto i decimali, si sono applicati criteri omogenei rispetto alla Tariffa civile: per le voci 1 e 4 (nuova numerazione), "corrispondenza e sessioni" e "indennità" (assimilabili ai "diritti" della Tariffa civile), vengono proposti arrotondamenti all'unità di euro; per le voci di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 (nuova numerazione), assimilabili agli "onorari" della Tariffa civile, vengono proposti arrotondamenti alla cinquina di euro.

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra valori di colonne successive ci si è discosti dal criterio sopradescritto nei seguenti casi: -alla voce 1.1, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al Tribunale monocratico è stato portato a 8 euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di 7 euro; -alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al Tribunale monocratico è stato portato a 13 euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di 12 euro; -alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è stato portato a 35 euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di 32 euro, importo identico all'onorario massimo dello scaglione precedente.

Anche nella Tariffa penale, come si dirà di seguito in commento alla Tariffa stragiudiziale, è stato ritenuto opportuno inserire titoli, descrittivi dei contenuti, per i vari articoli della normativa, ora più omogenea rispetto a quella civile.

È stato previsto l'adeguamento della tabella penale con riferimento alle prestazioni rese da società professionale (articolo 3, comma 4).

Per omogeneità con la tabella civile è stata prevista anche per la tabella penale, la previsione, nella norma relativa alle trasferte, dell'indicazione del criterio del domicilio professionale, piuttosto che della residenza (articolo 4).

È stata prevista infine la individuazione degli atti per i quali è possibile chiedere il rimborso delle spese (articolo 6).

Capitolo III recante tariffa per le prestazioni stragiudiziali.

La normativa relativa alla tariffa stragiudiziale è stata oggetto di numerose integrazioni e modifiche, informate a un'esigenza di chiarezza e di intellegibilità del testo.

Infatti, nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994, molti elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura.

Ulteriore innovazione volta a ottenere una maggiore chiarezza del testo è stata quella di provvedere a una intitolazione dei vari articoli, diversamente da quanto previsto nel Dm previgente, dove i titoli descrittivi dei contenuti dei vari articoli erano presenti solo nell'articolato normativo relativo alla tariffa giudiziale civile, tributaria e amministrativa (e non anche, appunto, in quella stragiudiziale e in quella penale).

È stata operata una ridefinizione dei primi due scaglioni.

Invero, i primi due scaglioni di valore sviluppati dal decreto ministeriale del 1994 erano quelli delle pratiche fino a lire 500.000 e quelli delle pratiche da lire 500.001 a lire 3.000.000.

I nuovi scaglioni sono invece quelli delle pratiche fino a euro 600,00 e da euro 600,01 fino a euro 1.600,00.

Gli onorari minimi e massimi sono stati quindi ricalcolati secondo il criterio qui indicato, apparso conforme al generale principio di ragionevolezza seguito nella redazione della nuova tariffa.

Per lo scaglione da euro 600,01 a euro 1.600,00 i massimi restano invariati rispetto a quelli dello scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50 per cento.

Gli arrotondamenti alla cinquina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a lire 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a lire 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da euro 600 a euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000.

Gli arrotondamenti alla cinquina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da euro 258.300,01 a euro 516.500,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni: da lire 500 milioni a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a 1 miliardo).

Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a lire 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a 1 miliardo.

È stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta.

I nuovi scaglioni vanno da euro 516.500,01 a euro 1.549.400,00, da euro 1.549.400,01 a euro 2.582.300,00, da euro 2.582.300,01 a euro 5.164.600,00.

Gli onorari minimi e massimi dei nuovi scaglioni sono stati calcolati partendo da criteri di sviluppo già contenuti nella previgente tabella.

I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna sviluppata nel decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressivi.

Il decreto ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 milioni a 1 miliardo di lire (ultimo scaglione per il quale il Dm prevedeva uno sviluppo) una percentuale di incremento pari al 100% degli onorari massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma).

In base a ciò, nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si sono utilizzate le seguenti percentuali: 125% per lo scaglione da 516.500,01 a 1.549.400,00 di euro; 150% per lo scaglione da 1.549.400,01 a 2.582.300,00 di euro; 175% per lo scaglione da 2.582.300,01 a 5.164.600,00 di euro.

Per le finalità di razionalizzazione e semplificazione che hanno ispirato la redazione della nuova tariffa, all'articolo 1, comma 1, si è precisato che i compensi per le prestazioni di consulenza (voce n. 1) e di assistenza (voce n. 2) sono tra loro cumulabili, mentre i compensi per le prestazioni di assistenza (voce n. 2) non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 (assistenza in procedure concorsuali ...) e 6 (gestioni amministrative ...), come già prevedeva la previgente tariffa.

Nella voce 1A relativa alle consultazioni orali che esauriscono la pratica, è stato inserito il riferimento alle consultazioni telematiche.

L'onorario massimo previsto (150 euro) risulta dal raddoppio del massimo previsto in precedenza, arrotondato non secondo le regole generali (cioè per difetto), bensì in eccesso.

L'aumento si giustifica in relazione alla previsione di scaglioni più numerosi, con la conseguenza che tale massimo va prudentemente applicato anche a pratiche di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole, pur trattandosi di consultazioni orali o telematiche, prevedere cifre irrisorie.

Per le voci 1Ba, 1Bb, 2c, 2e, si è provveduto all'adeguamento dei valori con la percentuale Istat del 25 per cento.

Inoltre, gli onorari previsti per le pratiche di valore indeterminabile sono stati adeguati aumentando il riferimento ai minimi, e lasciando invariato il criterio per l'individuazione dei massimi (i minimi sono quelli dello scaglione da 25.900,01 a 51.700,00 euro, mentre i massimi, che restano invariati rispetto alla tabella previgente, sono quelli dello scaglione da 51.700,01 a 103.300,00 euro).

La regola di chiusura consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le pratiche di valore superiore a 5.164.600,00 euro.

Per tali pratiche sono stati calcolati coefficienti massimi e minimi dividendo i minimi e i massimi dell'ultimo scaglione sviluppato nella previgente tabella (da 5 a 10 miliardi di lire) per il valore massimo dello scaglione (euro 5.164.600,00), con la stessa logica derivata dalla precedente tabella e sopra meglio illustrata.

Resta valido il limite massimo per cui in ogni caso l'onorario non può superare complessivamente il 3% del valore della pratica (articolo 11).

Si tenga presente che in questo caso la formula usata dal decreto ministeriale del 1994 era poco chiara, giacché ometteva il riferimento allo "scaglione precedente", e si riferiva impropriamente alle controversie piuttosto che alle pratiche.

La formula risultava espressa nei seguenti termini (si veda Norme comuni ai nn. 1Ba, 1Bb, 2c, 2e): «Per le cause di valore superiore a un miliardo, gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia».

Le voci 2a (diritto fisso di posizione ad archivio) e 2b (lettere, telegrammi, comunicazioni telefoniche e telematiche) sono state meramente adeguate all'incremento Istat, così come la voce 2d (conferenze di trattazione), dove è stato altresì inserito il riferimento alle conferenze di trattazione svolte in forma anche telematica.

Nessuna modifica è stata apportata alla voce 2f, relativa alla redazione di contratti, statuti eccetera.

Nella voce n. 3 (assistenza ad adunanze, assemblee eccetera) il minimo è stato meramente adeguato all'incremento di cui all'indice Istat, mentre il massimo è stato aumentato del 50 per cento.

Anche qui vale la considerazione già espressa: tali nuovi massimi "coprono" anche scaglioni di valore molto più alti che in passato, e pertanto tale massimo va prudentemente applicato anche a cause di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole prevedere cifre irrisorie.

Nella voce n. 4, fermo restando il minimo, è stata applicata la rivalutazione all'indice Istat al massimo previsto nella previgente tabella.

Nella voce n. 6, sono stati modificati gli scaglioni di valore sui quali applicare le percentuali previste dal decreto ministeriale ai fini del calcolo degli onorari; conseguentemente, in deroga all'indice Istat, è stato aumentato anche l'onorario minimo.

Infine, la norma relativa alle indennità di trasferta (articolo 8) è stata precisata con un riferimento al trasferimento fuori dal proprio domicilio professionale, e con altri

adeguamenti di minore rilievo quali la previsione dei criteri per il rimborso delle spese sostenute per spostamenti su veicolo proprio eccetera.